



STATUTO DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA VIII REGIONE EMILIA ROMAGNA O.D.V. c/o "Casa del Volontariato" via Alfredo Oriani 44 - Ravenna C.F. 92050360392 iscrizione N° 3018 del registro provinciale del volontariato con provvedimento N° 147 del 29 Agosto 2005

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia nonché successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione senza fini di lucro denominata: **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione - Emilia-Romagna ODV (di seguito Associazione).**

La **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione- Emilia-Romagna ODV** è la sezione regionale della **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA NAZIONALE** cui aderisce per scopi e finalità. Il nome ed il marchio "**GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione - Emilia Romagna ODV**" sono una specificazione di quelli di proprietà della **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA NAZIONALE** alla quale spetta esclusivamente adottare tutte le iniziative per la loro tutela. È riconosciuta ed attualmente iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato al n° 3018 con provvedimento n° 147 del 29 Agosto 2005 e nell'elenco regionale delle organizzazioni di Protezione Civile con provvedimento n° 999 del 26 marzo 2014.

L'Associazione ha sede legale in via A. ORIANI n° 44, 48121 Ravenna, presso la "Casa del Volontariato" del comune di Ravenna

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. Può istituire sedi secondarie, centri operativi e gruppi locali nell'ambito della Regione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Finalità ed Attività)

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. La Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione - Emilia Romagna ODV opera nel campo della Protezione Civile e consegue le finalità previste dal D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 nonché alla L.R. del 07 febbraio 2005 N° 1 e s.m.i. Può svolgere, inoltre, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta

e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n 28 mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere, organizzare e valorizzare tutte le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che vi si svolge
- Concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico monumentale ed archeologico riferiti all' ambiente marittimo, alle acque interne ed alla terra ferma.

Per conseguire tali scopi di solidarietà sociale l'Associazione:

- Promuove ed organizza le energie regionali disponibili a concorrere alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, nelle acque interne di concerto con l'autorità marittima
- Effettua servizio di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo di perdersi in mare o nelle acque interne a richiesta delle autorità e di privati
- Svolge, anche su base convenzionale, servizi ausiliari e di supporto alla Guardia Costiera, alla protezione civile, agli enti presenti sul territorio ed alle altre istituzioni responsabili della tutela del patrimonio
- Organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano le attività di protezione civile a qualsiasi livello esse vengano svolte
- Effettua studi e ricerche, anche su richiesta di organismi pubblici o privati relativi alle proprie finalità
- Organizza convegni manifestazioni dedicati allo sviluppo della nautica e della cultura ambientale in genere
- Svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART 4

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
- Organo di controllo
- Collegio dei Proviviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono rinnovabili; i membri restano in carica tre anni

I componenti degli Organi dell'Associazione debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Associazione, tra le persone di comprovata esperienza, almeno biennale, maturata in relazione ai settori di intervento.

ART. 5

(Criteri di Ammissione dei soci)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

- Abbiano adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili con l'impiego e godano della cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o equiparati
- Abbiano frequentato apposito corso di formazione
- Non siano stati definitivamente condannati per un delitto contro la sicurezza della navigazione e per reati di carattere ambientale e comunque per un fatto che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta con apposita modulistica. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre appello al Collegio dei Proviviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia istituito, all'assemblea che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Possono essere soci solo persone fisiche.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in caso di recesso o espulsione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere dell'elettorato attivo e passivo
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfaticizzazione del proprio operato;
- tenersi a disposizione dell'autorità responsabile del coordinamento e direzione delle operazioni fino a quando da queste ritenuto necessario
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza causa mancato *versamento della quota associativa*.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo formulata con lettera, fax, e-mail.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e le conclusioni del Collegio dei Probiviri.

Il provvedimento verrà comunicato mediante A/R, e-mail, Pec. Avverso al provvedimento l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea entro 30 gg dalla comunicazione dello stesso.

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e che non siano stati esclusi dalle attività per motivi disciplinari e in regola col versamento della quota sociale relativa all'anno in corso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure dal consigliere anziano presente.

È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e dell'attività svolta e per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma dell'anno successivo. E' inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire per iscritto, tramite i nuovi mezzi di comunicazione, al recapito risultante dal libro dei soci, inoltre mediante avviso affisso nella sede.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega scritta.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

